



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica

Regolamento Servizi Stabulario

ART. 1 FUNZIONI

La Sezione di Neuroscienze del Dipartimento di Scienze Biomediche, dell'Università degli Studi di Cagliari, al fine di favorire la ricerca in "vivo" ha a disposizione uno Stabulario per il mantenimento e l'utilizzazione degli animali dai laboratorio. Esso ha lo scopo di sostenere l'attività scientifica dei ricercatori universitari permettendo di svolgere la ricerca "in vivo" in ottemperanza alle direttive CEE recepite nel DL 116/92, e secondo le norme internazionali di "Good Laboratory Practice".

ART. 2 IL RESPONSABILE DELLO STABULARIO

Il Responsabile dello Stabulario è nominato dal Direttore del Dipartimento (secondo la normativa vigente)

È persona qualificata, individuata tra il personale universitario, cui compete:

1. vigilare sulla corretta applicazione delle vigenti norme, connesse all'allevamento degli animali ed alla sperimentazione effettuata all'interno della Struttura;
2. vigilare sulla programmazione e sul corretto utilizzo dello Stabulario, coordinandosi con il Responsabile del progetto di ricerca e con il Medico Veterinario;
3. vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Medico Veterinario,;
4. vigilare sull'operato del personale cui sono affidate le operazioni di pulizia e stabulazione degli animali entro lo Stabulario;
5. provvedere affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale che attende alla conduzione dello Stabulario e che opera la sperimentazione animale nello stabilimento da lui diretto;
6. redigere delle procedure operative standard (POS) per le varie attività di pulizia e stabulazione, di cura degli animali e di ricerca;
7. valutare le richieste di accesso e fornire le necessarie autorizzazioni. In particolar modo dovranno pervenire con un preavviso di almeno 2 mesi le richieste di visita ai locali dello stabulario a fini didattici.
8. provvedere alla vidimazione dei seguenti registri:
 - a. di utilizzo da parte del Ministero competente o organo a ciò preposto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.L.vo 116/92
 - b. di allevamento da parte del Comune o organo a ciò preposto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.L.vo 116/92 .Tali registri devono essere conservati per almeno tre anni e resi disponibili per le autorità competenti che ne facciano richiesta;
9. curare la corretta compilazione dei registri di cui sopra;
10. collaborare con gli uffici amministrativi dell'Università nell'istruzione delle pratiche per eventualmente aggiornare le autorizzazioni a Stabilimento di allevamento ed utilizzatore secondo quanto prescritto dal D.L.vo 116/92.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica

ART. 3 ASPETTI ETICI

Lo Stabulario si rivolge al Comitato Etico Sperimentazione Animale dell'Università di Cagliari per gli adempimenti necessari.

Il Comitato provvede con le opportune modalità.

ART. 4 ACCESSO ALLO STABULARIO

Considerata la delicatezza delle operazioni svolte all'interno della Struttura, l'accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato. L'autorizzazione è prevista per tutto il personale universitario, strutturato o meno, che abbia interesse alla sperimentazione animale e abbia soddisfatto i requisiti di legge. I ricercatori, una volta autorizzati, avranno libero accesso alla Struttura, limitatamente alle stanze di allevamento in cui sono mantenuti i propri animali e ai laboratori, previa adeguata vestizione e osservanza delle norme di comportamento concordate, e affisse negli appositi spazi.

L'autorizzazione per studenti, dottorandi etc. viene rilasciata, previa richiesta, dal Responsabile dello Stabulario e l'elenco con le persone autorizzate e con la eventuale data di scadenza della stessa sarà affisso negli appositi spazi. L'arrivo di nuovi soggetti deve essere comunicato anticipatamente in modo da poter provvedere al loro inserimento nell'elenco del personale autorizzato, permanentemente o temporaneamente.

Si sottolinea che un accesso ristretto intende garantire un buon livello di igiene e pulizia dello Stabulario e diminuzione di tutti i rischi derivanti da operazioni svolte da personale non istruito. La restrizione personale è ampiamente ricompensata dall'eliminazione dei rischi suddetti e ricade positivamente sulla struttura intera e sui ricercatori.

La stabulazione di animali acquistati su fondi esterni, diversi da quelli di Ricercatori afferenti alla Sezione di Neuroscienze del Dipartimento, ancorché affidati ad un Ricercatore interno, dovranno essere considerati come "Servizi a favore di Esterni" e tariffati secondo l'**art. 5**. Fanno eccezione gli animali acquistati nell'ambito di Progetti di Ricerca in cui il Ricercatore interno e il Ricercatore esterno titolare dei fondi abbiano una collaborazione documentata. In questo caso le spese saranno a carico del Dipartimento secondo le modalità precedenti.

E' sotto responsabilità personale dell'utente la valutazione preventiva delle proprie condizioni sanitarie (allergie, etc.)

E' vietato l'accesso allo Stabulario delle donne in stato di gravidanza e nei successivi 7 mesi dopo il parto ai sensi del D.Lgs 151/2001 e normative connesse (l'operatrice deve immediatamente interrompere l'accesso allo Stabulario non appena accertato lo stato di gravidanza. Nel caso in cui la lavoratrice ometta di dichiarare il proprio stato e il Responsabile dello Stabulario venga a conoscenza della gravidanza ha l'obbligo di sospendere immediatamente l'accesso dell'interessata).

Tutte le indicazioni e norme per l'accesso allo stabulario sono descritte in dettaglio nell'allegato 1.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica

ART. 5 ACCESSO ALLO STABULARIO ED ALLA SPERIMENTAZIONE DA PARTE DI UTENTI ESTERNI AL DIPARTIMENTO

Lo Stabulario può ospitare animali per sperimentazioni di Ricercatori esterni alla Sezione di Neuroscienze del Dipartimento di Scienze Biomediche previo accertamento della disponibilità di spazi e personale, fermo restando il preventivo accertamento dei requisiti necessari per la sperimentazione animale, secondo la normativa vigente.

I Ricercatori non afferenti alla Sezione che intendano usufruire dei servizi dello Stabulario dovranno:

- Presentare la richiesta al Responsabile della Stabulario secondo modulistica specifica.
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Stabulario, effettuare la richiesta al Comitato per la Gestione dello Stabulario e p.c. al Direttore, su modello allegato, specificando le modalità di trasferimento dei fondi per le spese di stabulazione.
- I Ricercatori esterni dovranno provvedere alle spese di stabulazione e quant'altro necessario per la sperimentazione (per es. materiale per pulizia e disinfezione, etc.) secondo il tariffario allegato.

ART. 6 RISORSE

Lo Stabulario non ha risorse proprie ma dipende in toto dalla Sezione del Dipartimento e dall'Ateneo.

La Sezione di Neuroscienze e farmacologia Clinica si farà carico esclusivamente delle spese per i materiali di uso generale dello stabulario (detergenti, lampade, ecc.) per i Ricercatori interni compatibilmente con i fondi a disposizione.

ART. 7 PROVENIENZA DEGLI ANIMALI

Gli animali usualmente introdotti nello Stabulario provengono da allevamenti barrierati, accreditati dal Responsabile dello Stabulario, che ne garantiscano le condizioni sanitarie S.P.F. richieste.

Gli animali provenienti da altri allevamenti che non garantiscono tali condizioni dovranno essere preceduti da relative e recenti certificazioni sanitarie riguardanti lo stato microbiologico della colonia o meglio del gruppo di animali spediti. Gli animali saranno comunque sottoposti a quarantena ed eventuale verifica sierologica e batteriologica da effettuare sugli stessi o sulle sentinelle con costi a carico dei ricercatori richiedenti la stabulazione. In caso di positività dei risultati gli animali non potranno essere mantenuti nella struttura se non previa procedura che garantisca l'eliminazione dei patogeni.

I Ricercatori, prima di procedere all'acquisto degli animali da mantenere o utilizzare nello Stabulario, dovranno accertarsi della disponibilità degli spazi per il mantenimento degli stessi presso la struttura, inviando copia dell'ordinativo al Responsabile dello Stabulario e allo Stabularista che gestisce gli ordini, il quale dovrà quindi inviare una e-mail a tutti i responsabili di ricerca in modo da ottimizzare le spese di spedizione. ***L'ordine non potrà essere evaso sino a quando il Responsabile non darà la sua autorizzazione definitiva.*** Nella nota di comunicazione dovrà essere specificato: il nome del Ricercatore e/o del Gruppo di Ricerca cui afferisce, il fornitore, nonché la data prevista di arrivo e la durata della sperimentazione. Il costo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica

di mantenimento degli animali presso lo Stabulario sarà attribuito al Ricercatore che risulta aver ordinato gli animali stessi (vedi tariffario All. X).

Gli animali che arriveranno senza la prevista comunicazione non saranno accettati.

Tutti gli ordini devono pervenire al personale dello stabulario entro il mercoledì precedente l'arrivo degli stessi utilizzando gli appositi moduli (v. allegato 2).

ART. 8 PROCEDURE SPERIMENTALI

Gli animali dovranno essere utilizzati solo dai ricercatori autorizzati come specificato nei progetti di ricerca e nella richiesta di autorizzazione in regime di comunicazione inviata al Ministero della Salute. Gli studenti possono manipolare gli animali solo in presenza di personale autorizzato (vedi normativa vigente).

Considerando la normativa vigente si chiede che gli animali vengano mantenuti per il più breve tempo possibile (< 24 h) nei locali del Dipartimento. Non è permesso per legge allevare animali in esubero o che comunque non siano necessari alla sperimentazione.

Il personale dello Stabulario è istituzionalmente chiamato a vigilare sulle procedure sperimentali, a assistere e ad istruire, nei limiti delle proprie competenze, i ricercatori che lo richiedano. Qualsiasi effettuazione di protocolli sperimentali, in tutto o in parte, da parte del personale va concordato in anticipo.

L'utilizzo degli appositi spazi interni allo stabulario ed adibiti per osservazioni comportamentali e affini vanno prenotati almeno una settimana prima dell'effettuazione degli esperimenti specificandone anche la durata. **Gli spazi per la sperimentazione devono essere mantenuti in ordine e puliti alla fine di ogni procedura. La non osservanza di queste procedure comporterà la sospensione e il divieto di ingresso allo stabulario per una settimana.**

ART. 9 MATERIALI, REAGENTI ED ATTREZZATURE

Deve essere evitato il trattamento sperimentale con materiale biologico proveniente da animali non mantenuti presso lo Stabulario o di origine non controllata. Deve inoltre essere sempre e anticipatamente segnalato al Responsabile dello Stabulario e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo l'uso, nel trattamento sperimentale degli animali, di materiale biologico umano, materiale patogeno, sostanze chimiche e altri materiali o sostanze a rischio. Possono essere manipolati patogeni fino alla classe 2 secondo la classificazione del D. L.vo 626/94, secondo procedure concordate di volta in volta con il Responsabile, il Veterinario ed il Responsabile Scientifico.

Tutto il materiale utilizzato deve essere rimosso dai banconi al termine della sperimentazione, in particolare le sostanze e i materiali biologici devono essere eliminati rispettando le normative vigenti in materia e utilizzando gli appositi contenitori.

ART. 10 NORME DI COMPORTAMENTO

Benché si tratti di Stabulario a qualità microbiologica "convenzionale", la stabulazione degli animali è oggetto di scrupolosa cura da parte del personale, onde limitare possibili fonti di organismi patogeni nei confronti degli stessi animali. Gli utenti sono pertanto tenuti a osservare e ad attuare le disposizioni igienico-sanitarie che di volta in volta possono essere previste sia nell'allevamento sia durante la sperimentazione.

Nel caso in cui l'utente debba lavorare all'interno dello Stabulario, è tenuto a indossare appositi camici.

In qualsiasi caso sia manipolato l'animale, è necessario indossare guanti monouso.

A ogni utente o gruppo è affidato uno spazio negli scaffali, in cui sistemare i propri animali. L'eventuale donazione di animali a colleghi deve essere segnalata e annotata.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica

ART. 11 MONITORAGGIO AMBIENTALE E ANIMALE

Al fine di garantire e mantenere la sicurezza degli operatori e la salute degli animali allevati e in ottemperanza con i Dlgs 116/92 Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE e successive emanazioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici viene programmato con cadenza annuale il monitoraggio ambientale e degli animali (mediante sentinelle) dello stabulario. Il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e il monitoraggio microbiologico e parassitologico verrà effettuato dal tecnico dello stabulario sotto lo stretto controllo del Veterinario e della sezione di Microbiologia del Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica e/o Istituto Zooprofilattico (convenzione?).

ART. 12 TITOLI DI STUDIO ABILITANTI AD ESEGUIRE SPERIMENTAZIONE SU ANIMALI

Gli esperimenti devono essere eseguiti direttamente da o sotto la diretta responsabilità di: laureati in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche e Scienze Naturali e le altre figure espressamente autorizzate dal Ministro della Salute. Essendo possibili delle modifiche di tali titoli, questi vanno controllati da parte del responsabile del progetto di ricerca di volta in volta.

ART. 13 ANIMALI MORTI

Tutti gli animali sacrificati alla fine delle sperimentazioni devono essere consegnati alla struttura in modo da consentire lo smaltimento secondo le normative vigenti.

ART. 14 SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento degli animali morti, delle lettiere e di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente (D. L.vo 152/06) e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel caso in cui l'evolversi della legislazione vigente o altri cambiamenti lo rendessero opportuno.

Riferimenti di legge

D.L.vo 116/92

<http://www.infoleges.it/Service1/scheda.aspx?id=9156&service=1&ordinal=1>

Legge n. 413 del 12 ottobre 1993

<http://www.infoleges.it/Service1/scheda.aspx?id=30272&service=1&ordinal=0>

D. L.vo 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni

<http://www.infoleges.it/Service1/default.aspx?nocontrolscache=true&service=1>

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, , sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici del 22 settembre 2010

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0063:IT:HTML>